

cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento di allontanamento, adottato dalla Parte contraente richiedente. Il transito può effettuarsi per via terrestre o aerea.

2. La Parte contraente richiedente e, responsabile del proseguimento del viaggio dello straniero verso il Paese di destinazione e riprende in carico tale straniero se, per qualsiasi ragione, la misura di allontanamento non può essere eseguita.

3. La Parte contraente richiedente garantisce alla Parte contraente richiesta che lo straniero, del quale viene autorizzato il transito, è in possesso di un titolo di viaggio per il Paese di destinazione.

Art. 9

i. La Parte contraente che ha adottato la misura di allontanamento deve segnalare alla Parte contraente richiesta, ai fini del transito, se è necessario prevedere un servizio di scorta della persona allontanata. La Parte contraente richiesta ai fini del transito può:

- sia decidere di assicurare la scorta con proprio personale;

- sia decidere di assicurare la scorta in collaborazione con la Parte contraente che ha adottato la misura di allontanamento

2. Se il transito viene effettuato per via aerea e sotto scorta di polizia, questa deve essere assicurata dalla Parte contraente richiedente, senza lasciare la zona internazionale degli aeroporti della Parte richiesta.

3. Se la scorta avviene per via terrestre, le Parti contraenti si concerteranno opportunamente sulla necessità e sulle modalità del servizio di scorta.

Art. 10

1. La richiesta di transito e' trasmessa direttamente fra i Ministeri dell'Interno delle Parti contraenti.

2. In essa vengono menzionate le informazioni relative all'identità alla cittadinanza dello straniero, alla data del viaggio, all'ora e al luogo di arrivo nel Paese di transito e all'ora e al luogo di partenza da quest'ultimo, nonché la garanzia di ammissione, nello Stato di destinazione finale così come, se del caso, le informazioni relative al personale che effettua scorte.

Art. 11

Il transito per allontanamento può essere rifiutato:

se per lo straniero, nel Paese di destinazione, sono

presenti ed attuali rischi di persecuzione a causa

della propria razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un certo gruppo sociale o opinione politica; se lo straniero corre il rischio di essere imputato o condannato in base alla legge penale dello Stato di

destinazione, per fatti anteriori al transito;

se lo straniero e' inammissibile o oggetto di procedimento penale nello Stato richiesto.

Art. 12

Le spese di trasporto fino alla frontiera dello Stato di destinazione, così come per un eventuale ritorno, sono a carico della Parte contraente richiedente.

V - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13

Le disposizioni del presente accordo non fanno venire meno gli obblighi delle Parti contraenti di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri, conseguenti all'applicazione di altri accordi internazionali.

Art. 14

I Ministri dell'Interno stabiliranno l'elenco dei posti di frontiera per la riammissione e l'entrata in transito degli

stranieri.

2. Essi stabiliranno inoltre l'elenco degli aeroporti che potranno essere utilizzati per il transito degli stranieri durante il loro viaggio verso i Paesi di destinazione.

Art. 15

Le controversie che potranno sorgere dall'applicazione e dall'interpretazione del presente accordo verranno risolte per via diplomatica.

Art. 16

1. Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione.

2. Il presente accordo potrà essere denunciato, mediante notifica per la via diplomatica, che avrà effetto novanta giorni dopo la sua data.

I - RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DEGLI STATI CONTRAENTI

Art. 1

1. Ciascuna Parte contraente riammette nel proprio territorio, a richiesta dell'altra Parte contraente e senza formalità, tutte le *persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di Ingresso o di soggiorno vigenti nel territorio della Parte contraente richiedente, nella misura in cui sia stato stabilito o sia presunto che le stesse posseggono la cittadinanza della Parte contraente richiesta.

2. Il possesso della cittadinanza può essere stabilito o presunto sulla base di un certificato di cittadinanza, di un passaporto, o di una carta d'identità, inclusi tra tali documenti anche quelli irregolarmente rilasciati o scaduti da non più di dieci anni. La cittadinanza può essere presunta anche in base ad altri dati. Se la cittadinanza non può essere stabilita con certezza, la Rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta cui si presume appartenga la persona in questione, chiarirà immediatamente il caso.

3- La Parte contraente richiedente riammette alle stesse condizioni la persona, se controlli successivi dimostrano che non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta al momento della sua uscita dal territorio della Parte contraente richiedente, salva l'eventuale riammissione ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente accordo.

RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI STATI TERZI

Art. 2

Ciascuna Parte contraente riammette sul suo territorio, a richiesta dell'altra Parte contraente, i cittadini di uno stato terzo che non soddisfano o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso o di soggiorno applicabili sul territorio della Parte contraente richiedente nella misura in cui è comprovato che tali cittadini sono entrati sul territorio di questa Parte dopo aver soggiornato o essere transitati attraverso il territorio della Parte contraente richiesta.

2. Ciascuna Parte contraente riammette sul suo territorio, su richiesta dell'altra Parte contraente, i cittadini di uno Stato terzo che non soddisfano o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso o, di soggiorno applicabili, nel territorio della Parte contraente richiedente, allorché, questi cittadini dispongono di un visto o di un titolo di soggiorno, rilasciato dalla Parte contraente richiesta, in corso di validità

Art. 3

L'obbligo di riammissione previsto dall'art. 2 non

Sussiste per:

a) i cittadini di Stati terzi che hanno una frontiera

comune con la Parte contraente richiedente;

b) i cittadini di Stati terzi ai quali, dopo la partenza dal territorio della Parte contraente richiesta o dopo l'ingresso sul territorio della

Parte contraente richiedente, è stato rilasciato da quest'ultima Parte un visto o un titolo di soggiorno;

c) i cittadini degli Stati terzi che soggiornano da più

di 6 mesi sul territorio della Parte contraente richiedente;

d) i cittadini degli Stati terzi ai quali la Parte contraente richiedente ha riconosciuto sia lo status di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, così come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, sia lo status di apolide in applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi;

e) i cittadini degli Stati terzi che sono stati espulsi

per motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale dalla Parte contraente richiesta verso il loro Paese d'origine o verso uno Stato terzo.

Art. 4

La Parte contraente richiedente riammette sul proprio territorio i cittadini degli Stati terzi che, dopo accertamenti posteriori alla riammissione effettuati dall'altra Parte contraente, non soddisfano le condizioni fissate agli art. 2 e 3 al momento dell'uscita dal territorio della Parte contraente richiedente.

III - PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Art. 5

1. Le domande di riammissione presentate in applicazione dei precedenti articoli 2 e 3 sono trattate dai Ministeri dell'Interno dei due Stati contraenti.

2. La domanda di riammissione dovrà specificare i dati relativi all'identità ai documenti personali eventualmente in possesso del cittadino dello Stato terzo, al suo soggiorno nel territorio della Parte richiesta ed alle circostanze del suo ingresso irregolare nel territorio della Parte richiedente. Tali dati dovranno essere sufficientemente esaurienti, in modo da soddisfare le richieste di ciascuna Autorità

3. La Parte richiesta dev'essere comunicata per iscritto la propria decisione alla Parte richiedente, in linea di massima entro otto giorni. L'autorizzazione alla riammissione ha una validità di un mese dalla data della sua notifica. Qualora l'interessato debba rimanere a disposizione dell'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente, i Ministeri dell'Interno stabiliranno di comune accordo una proroga di detto termine.

Art. 6

Le Autorità di frontiera dello Stato richiesto riammettono nel loro territorio, su domanda delle Autorità di frontiera dello Stato richiedente e senza formalità, i cittadini degli Stati terzi che abbiano varcato irregolarmente la frontiera comune e:

- siano loro consegnati entro 24 ore dopo tale varco;

- o che a meno di dieci chilometri dalla frontiera comune dopo il varco di detta frontiera, siano stati sottoposti a controllo che ha accertato l'irregolarità dell'ingresso.

Art. 7

Sono a carico della Parte contraente richiedente le spese di trasporto fino alla frontiera della Parte contraente richiesta delle persone di cui è domandata la riammissione. Qualora necessario, la Parte contraente richiedente prende in carico le spese del ritorno.

IV - AMMISSIONE IN TRANSITO

Art. 8

i. Ciascuna delle Parti contraenti, su richiesta dell'altra, autorizza l'ingresso o il transito sul suo territorio dei cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento di allontanamento, adottato dalla Parte contraente richiedente. Il transito può effettuarsi per via terrestre o aerea.

2. La Parte contraente richiedente e, responsabile del proseguimento del viaggio dello straniero verso il Paese di destinazione e riprende in carico tale straniero se, per qualsiasi ragione, la misura di

allontanamento non può essere eseguita.

3. La Parte contraente richiedente garantisce alla Parte contraente richiesta che lo straniero, del quale viene autorizzato il transito, è in possesso di un titolo di viaggio per il Paese di destinazione.

Art. 9

i. La Parte contraente che ha adottato la misura di allontanamento deve segnalare alla Parte contraente richiesta, ai fini del transito, se è necessario prevedere un servizio di scorta della persona allontanata. La Parte contraente richiesta ai fini del transito può:

- sia decidere di assicurare la scorta con proprio personale;

- sia decidere di assicurare la scorta in collaborazione con la Parte contraente che ha adottato la misura di allontanamento

2. Se il transito viene effettuato per via aerea e sotto scorta di polizia, questa deve essere assicurata dalla Parte contraente richiedente, senza lasciare la zona internazionale degli aeroporti della Parte richiesta.

3. Se la scorta avviene per via terrestre, le Parti contraenti si concerteranno opportunamente sulla necessità e sulle modalità del servizio di scorta.

Art. 10

I. La richiesta di transito è trasmessa direttamente fra i Ministeri dell'Interno delle Parti contraenti.

2. In essa vengono menzionate le informazioni relative all'identità alla cittadinanza dello straniero, alla data del viaggio, all'ora e al luogo di arrivo nel Paese di transito e all'ora e al luogo di partenza da quest'ultimo, nonché la garanzia di ammissione, nello Stato di destinazione finale così come, se del caso, le informazioni relative al personale che effettua scorte.

Art. 11

Il transito per allontanamento può essere rifiutato:

se per lo straniero, nel Paese di destinazione, sono

presenti ed attuali rischi di persecuzione a causa

della propria razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un certo gruppo sociale o opinione politica; se lo straniero corre il rischio di essere imputato o condannato in base alla legge penale dello Stato di

destinazione, per fatti anteriori al transito;

se lo straniero è inammissibile o oggetto di procedimento penale nello Stato richiesto.

Art. 12

Le spese di trasporto fino alla frontiera dello Stato di destinazione, così come per un eventuale ritorno, sono a carico della Parte contraente richiedente.

V - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13

Le disposizioni del presente accordo non fanno venire meno gli obblighi delle Parti contraenti di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri, conseguenti all'applicazione di altri accordi internazionali.

Art. 14

I Ministri dell'Interno stabiliranno l'elenco dei posti di frontiera per la riammissione e l'entrata in transito degli stranieri.

2. Essi stabiliranno inoltre l'elenco degli aeroporti che potranno essere utilizzati per il transito degli stranieri durante il loro viaggio verso i Paesi di destinazione.

Art. 15

Le controversie che potranno sorgere dall'applicazione e dall'interpretazione del presente accordo verranno risolte per via diplomatica.

Art. 16

1. Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione.

2. IL presente accordo potrà essere denunciato, mediante notifica per la via diplomatica, che avrà effetto novanta giorni dopo la sua data.

STRANIERI SOGGIORNANTI ALLA DATA DEL 31/12/2000			
Nazioni straniere	Maschi	Femmine	Totale
AFGHANISTAN	265	33	298
ALBANIA	91.144	50.922	142.066
ALGERIA	11.472	1.744	13.216
ANDORRA	2	1	3
ANGOLA	574	380	954
ANTIGUA	1	5	6
APOLIDI	508	343	851
ARGENTINA	2.723	3.652	6.375
ARMENIA	56	64	120
ARABIA SAUDITA	38	22	60
AUSTRALIA	894	1.134	2.028
AUSTRIA	3.263	5.488	8.751
AZERBAGIAN	30	33	63
BAHAMAS - ISOLE	5	6	11
BAHREIN	3	1	4
BANGLA DESH	17.558	3.268	20.826
BARBADOS	5	8	13
BELGIO	2.036	2.718	4.754
BELIZE	9	0	9
REPUBBLICA DEL BENIN	513	226	739
BHUTAN	9	4	13
BIELORUSSIA	358	1.053	1.411
BIRMANIA	60	84	144
BOLIVIA	385	802	1.187
BOSNIA-ERZEGOVINA	6.887	4.982	11.869
BOTSWANA	1	3	4
BRASILE	5.058	14.219	19.277
BULGARIA	3.268	4.246	7.514
BURKINA FASO	1.987	740	2.727
BURUNDI	188	260	448
REPUBBLICA CENTRO-AFRICANA	45	26	71
CAMBOGIA - KAMPUCHEA	55	62	117
CAMERUN	1.572	1.222	2.794
CANADA	1.302	1.403	2.705
CANARIE ISOLE	0	1	1
REPUBBLICA CECA	717	2.804	3.521
CECOSLOVACCHIA	272	205	477
CIAD	44	29	73
CILE	1.168	1.681	2.849

CINA NAZIONALISTA-TAIWAN	463	386	849
CINA POPOLARE	32.908	27.167	60.075
CIPRO	89	88	177
COSTA D'AVORIO	3.467	2.687	6.154
COLOMBIA	2.775	7.193	9.968
COMORE - ISOLE	4	0	4
CONGO	987	763	1.750
COREA DEL NORD	11	30	41
COREA DEL SUD	1.278	1.935	3.213
COSTARICA	136	273	409
CAPO VERDE - ISOLE	749	3255	4.004
CROAZIA	9.288	7.654	16.942
CSI-COMUNITA' STATI INDIPENDENTI	1.120	4.254	5.374
CUBA	1.250	6.869	8.119
DANIMARCA	776	1.426	2.202
DOMINICA	30	143	173
REPUBBLICA DOMINICANA	2.522	8.883	11.405
ECUADOR	3.241	7.718	10.959
REPUBBLICA ARABA D'EGITTO	26.772	6.069	32.841
EMIRATI ARABI UNITI	2	1	3
ERITREA	1.124	3.712	4.836
ESTONIA	26	237	263
ETIOPIA	1.559	3.795	5.354
FIGI - ISOLE	8	10	18
FILIPPINE	22.410	42.943	65.353
FINLANDIA	478	1.541	2.019
FRANCIA	10.366	15.988	26.354
GABON	71	34	105
GAMBIA	362	66	428
GEORGIA	96	102	198
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA	15.234	22.035	37.269
GHANA	12.424	6.936	19.360
GIAMAICA	37	83	120
GIAPPONE	2.647	4.367	7.014
GIBILTERRA	430	442	872
GIBUTI	16	15	31
GIORDANIA	1.621	459	2.080
GRAN BRETAGNA	9.910	13.293	23.203
GRECIA	5.232	4.699	9.931
GRENADA	3	4	7
GUATEMALA	163	361	524

GUINEA	801	296	1.097
GUINEA PORTOGHESE	7	4	11
GUINEA EQUATORIALE SPAGNOLA	3	2	5
GUYANA	2	12	14
HAITI	89	148	237
HONDURAS	99	292	391
HONG KONG	78	79	157
INDIA	19.064	11.274	30.338
INDONESIA	450	649	1.099
IRAN	3.632	2.356	5.988
IRAN - ETNIA CURDA	13	1	14
IRAQ	935	313	1.248
IRAQ - ETNIA CURDA	2.137	232	2.369
IRLANDA	1.462	1.361	2.823
ISOLE SEYCHELLES	100	404	504
ISLANDA	36	124	160
ISOLE MAURITIUS	2.834	3.471	6.305
ISRAELE	1.357	751	2.108
JUGOSLAVIA - ETNIA KOSSOVARA	2.120	1.096	3.216
JUGOSLAVIA	21.288	15.535	36.823
KAZAKISTAN	70	339	409
KENYA	393	546	939
KIRGHIZISTAN	12	33	45
KIRIBATI	1	3	4
KUWAIT	23	10	33
LAOS	41	42	83
LESOTHO	19	5	24
LETTONIA	55	376	431
LIBANO	2.137	1.016	3.153
LIBERIA	88	63	151
LIBIA	527	247	774
LIECHTENSTEIN	12	16	28
LITUANIA	146	436	582
LUSSEMBURGO	86	109	195
REPUBBLICA DI MACEDONIA	15.493	6.495	21.988
MADAGASCAR	251	689	940
MALAWI	30	37	67
MALAYSIA	133	158	291
MALDIVE	8	2	10
MALI	218	101	319
MALTA	203	592	795

MAROCCO	112.614	46.985	159.599
MAURITANIA	378	299	677
MESSICO	1.824	2.721	4.545
MOLDAVIA	1.024	2.015	3.039
PRINCIPATO DI MONACO	6	12	18
MONGOLIA	9	31	40
REPUBBLICA DEL MONZAMBICO	87	131	218
NAMIBIA	2	4	6
NEPAL	117	78	195
NICARAGUA	105	198	303
NIGER	516	697	1.213
NEGERIA	8.153	11.338	19.491
NORVEGIA	373	665	1.038
NUOVA GUINEA - PAPUA	16	5	21
NUOVA ZELANDA	165	182	347
OLANDA (PAESI BASSI)	2.921	3.873	6.794
OMAN	1	1	2
PAKISTAN	15.809	2.450	18.259
PALESTINA	137	40	177
REPUBBLICA DI PANAMA	86	322	408
PARAGUAY	136	343	479
PERU	9.718	20.178	29.896
POLONIA	9.462	21.910	31.372
PORTOGALLO	2.173	2.834	5.007
QATAR	32	6	38
ROMANIA	35.345	33.584	68.929
RUANDA	269	281	550
RUSSIA	2.119	5.535	7.654
SALOMONE (ISOLE)	1	0	1
EL SALVADOR	852	2.238	3.090
SAMOA OCCIDENTALI	39	43	82
SANTA LUCIA	4	3	7
SAN MARINO	1.828	1.760	3.588
SAO TOME' - ISOLE	4	12	16
SENEGAL	35.974	3.008	38.982
SIERRA LEONE	288	256	544
SINGAPORE	48	104	152
SIRIA	1.502	645	2.147
SIRIA - ETNIA CURDA	3	1	4
REPUBBLICA SLOVACCA	1.098	1.754	2.852
SLOVENIA	2.469	1.339	3.808
SOMALIA	2.029	4.314	6.343
SPAGNA	5.956	12.743	18.699

SRI LANKA	19.149	14.520	33.669
STATI UNITI D'AMERICA	16.745	30.673	47.418
SUD AFRICA	273	370	643
SUDAN	420	96	516
SURINAME (GUAYANA OLANDESE)	1	0	1
SVEZIA	1.220	2.577	3.797
SVIZZERA	7.750	9.875	17.625
SWAZILAND	10	3	13
TADJIKISTAN	2	4	6
TANZANIA	297	334	631
THAILANDIA	357	2.410	2.767
TOGO	487	318	805
TONGA - ISOLE	2	11	13
TRINIDAD - TOBAGO	14	46	60
TUNISIA	35.165	10.515	45.680
TURCHIA	3.149	2.232	5.381
TURCHIA - ETNIA CURDA	1.551	207	1.758
TURKMENISTAN	2	10	12
UCRAINA	2.163	6.598	8.761
UGANDA	216	188	404
UNGHERIA	1.252	2.930	4.182
U.R.S.S.	174	253	427
URUGUAY	346	558	904
UZBEKISTAN	69	848	917
VANUATU	1	4	5
CITTA' DEL VATICANO	2	0	2
VENEZUELA	997	2.075	3.072
VIETNAM	567	604	1.171
ST. VINCENT - GRENADINE	0	1	1
YEMEN R.D.P.	58	36	94
REPUBBLICA DELLO ZAIRE	1.151	869	2.020
ZAMBIA	98	66	164
ZIMBABWE	31	55	86
TOTALE U.E.	61.113	90.685	151.798
TOTALE ALTRI PAESI	691.311	545.044	1.236.355
TOTALE STATI ESTERI	752.424	635.729	1.388.153